

Competenza civile - Cass. n. 11778/2014

Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. per la reintegra nel posto di lavoro (nel regime anteriore alla legge n. 92 del 2012) - Definitivo radicamento della competenza - Esclusione - Incidenza sul criterio della prevenzione ex art. 39, terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.

L'instaurazione di un procedimento ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ai fini della reintegrazione nel posto di lavoro - in applicazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, nel regime "ratione temporis" applicabile prima dell'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 -, non determina il definitivo radicamento della competenza dell'ufficio giudiziario adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, in quanto la regola di cui all'art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., riferisce la prevenzione all'introduzione del giudizio di merito (nella specie avvenuta anche dinanzi ad altro giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., oltre che presso l'ufficio giudiziario che aveva concesso la misura cautelare, confermata in sede di reclamo) e non alla proposizione della domanda cautelare.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11778 del 26/05/2014

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

11778

2014